



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5047 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Federica Passero, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, via i Trv Arena;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale datato 20 aprile 2018, reso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante ad oggetto

<<Concorso per l'assunzione di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 26 maggio 2017>> e consegnato in pari data, mediante il quale la citata Commissione Medica ha dichiarato l'odierna ricorrente non idonea per il citato concorso, sull'asserito presupposto della presenza di un <<tatuaggio in via di rimozione in zona non coperta dall'uniforme ai sensi dell'art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 2 lettera “b” del D.M. 30/06/2003 n. 198 e succ. modif. e integr.>>;

- se, e per quanto occorra, dell'art. 14 del bando di concorso citato, ex decreto dirigenziale n. 333-B/12D.2.17/6686, datato 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” in data 26 maggio 2017, n. 40;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente a partecipare al suddetto concorso ivi incluse le <<Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato>> nonché la graduatoria definitiva del concorso, ad oggi non formata e non pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo della ricorrente

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PASSERO FEDERICA il 19\7\2018 :

- del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in

possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti a partecipare al suddetto concorso.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

volte a confermare l'ammissione con riserva della ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale di che trattasi e, ove favorevolmente esitati gli ulteriori eventuali passaggi della procedura, di disporre l'ammissione, sempre con riserva, nella graduatoria finale

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dei ricorrenti alla partecipazione alla successiva prova del concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che con ordinanza n. 3246 del 2018 la Sezione “Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso alla luce della giurisprudenza della Sezione appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in considerazione della motivazione sottesa al giudizio di inidoneità al concorso in questione “tatuaggio in via di rimozione in zona non coperta dall'uniforme”, atteso che il tatuaggio in questione – posto nell'avambraccio- dalla documentazione agli atti risulta essere stato

totalmente rimosso” ha “ritenuto che, pertanto, sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta e, per l’effetto, disporre l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in questione, con compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare in ragione della particolare natura della controversia”, fissando peraltro la trattazione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 22 gennaio 2019;

Considerato che successivamente è intervenuta l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso di che trattasi, gravata con i motivi aggiunti in esame e con riguardo ai quali è chiesta anche l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Rilevato che con riferimento a detta ultima istanza, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, autorizzando sin d’ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell’indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare nel senso di confermare l’ammissione con riserva della ricorrente alla prosecuzione dell’iter concorsuale e, ove favorevolmente esitati gli ulteriori passaggi della procedura, al suo inserimento con riserva nella graduatoria finale.

Ordina alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 settembre 2018.

Resta fissata all'udienza pubblica del 22 gennaio 2019 la trattazione del ricorso nel merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2018.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO